

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

(Terza Sezione)

9 giugno 2005

**nella causa T-265/03, Helm Düngemittel GmbH contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>

**(Aiuto alimentare — Ritenuta parziale della garanzia di consegna — Domanda di rimborso dell'importo trattenuto — Clausola compromissoria — Ricorso d'annullamento — Irricevibilità)**

(2005/C 229/37)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-265/03, **Helm Düngemittel GmbH**, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dal sig. W. Waschmann, avocat, contro **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sigg. G. Berscheid e M. Niejahr, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente per oggetto un ricorso di annullamento della decisione asseritamente contenuta in una lettera della Commissione del 23 maggio 2003, relativa alla trattenuta di una parte della garanzia di consegna costituita dalla ricorrente in ragione del ritardo accumulato nella consegna di concime fornito nel quadro di un'azione di aiuto alimentare a favore della Corea del Nord, attuato ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1997, n. 2519, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario (GU L 346, pag. 23), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 9 giugno 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 239 del 4.10.2003

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

29 giugno 2005

**nella causa T-274/03, Focus Magazin Verlag GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)** <sup>(1)</sup>

**(Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a provvedere)**

(2005/C 229/38)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-274/03, Focus Magazin Verlag GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall'avv. U

Gürtel, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. B. Müller e A. Folliard-Monguiral), controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: France Télécom SA, con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. D. Marty, avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 30 aprile 2003 (procedimento R 849/2001-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Focus Magazin Verlag GmbH e la France Télécom SA, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O.Czúcz, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 29 giugno 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non occorre più pronunciarsi sul ricorso.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 264 del 1.11.2003

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

8 giugno 2005

**nella causa T-287/03: Società imballaggi metallici Salerno Srl (S.I.M.S.A) contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>

**(«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Mancata divulgazione di documento proveniente da uno Stato membro in assenza del previo accordo di detto Stato»)**

(2005/C 229/39)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-287/03, Società imballaggi metallici Salerno Srl (S.I.M.S.A), con sede in Portici (Italia), rappresentata dall'avv. M. Calabrese, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Di Bucci e P. Aalto, assistiti dall'avv. A. Abate, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione con cui la Commissione rifiuta alla ricorrente l'accesso a taluni documenti concernenti un regime di aiuti di Stato dichiarato compatibile con il mercato comune con decisione della Commissione 12 luglio 2000 [SG(2000) D/105754 — Aiuto n. 715/99], il Tribunale

(Quinta Sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, l'8 giugno 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 239 del 4.10.2003.

2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 264 dell'1.11.2003.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 giugno 2005

**nella causa T-297/03: Tomastto Achille Sas, di Tomasetto Andrea & C. contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Mancata divulgazione di documento proveniente da uno Stato membro in assenza del previo accordo di detto Stato»)**

(2005/C 229/41)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-297/03, Tomasetto Achille Sas, di Tomasetto Andrea & C, con sede in Castegnero, rappresentata dall'avv. M. Calabrese, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Di Bucci e P. Aalto, assistiti dall'avv. A. Abate, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione con cui la Commissione rifiuta alla ricorrente l'accesso a taluni documenti concernenti un regime di aiuti di Stato dichiarato compatibile con il mercato comune con decisione della Commissione 12 luglio 2000 [SG(2000) D/105754 — Aiuto n. 715/99], il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, l'8 giugno 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 264 dell'1.11.2003.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 giugno 2005

**nella causa T-295/03: Poli Sud Srl contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Mancata divulgazione di documento proveniente da uno Stato membro in assenza del previo accordo di detto Stato»)**

(2005/C 229/40)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-295/03, Poli Sud Srl, con sede in Lamezia Terme, rappresentata dall'avv. M. Calabrese, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Di Bucci e P. Aalto, assistiti dall'avv. A. Abate, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione con cui la Commissione rifiuta alla ricorrente l'accesso a taluni documenti concernenti un regime di aiuti di Stato dichiarato compatibile con il mercato comune con decisione della Commissione 12 luglio 2000 [SG(2000) D/105754 — Aiuto n. 715/99], il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, l'8 giugno 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*